

Allegato "F" al n. 14114 di raccolta

**STATUTO DEL FONDO "FIDIT"**

**titolo I**

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

**Articolo 1)-Denominazione**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dall'articolo 13, comma 20, della Legge 24 novembre 2003 n. 326, e per iniziativa di "CONSORZIO DI GARANZIA CREDITI ALLE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI-TOSCANA COM-FIDI", con sede in Firenze, "CO. FIDI BASILICATA-CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI BASILICATA OPERANTI NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI", con sede in Potenza, "CREDIT. COM. LIGURIA-S.COOP.A R.L.", con sede in Genova, "CREDIT. COM.-COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI-S.COOP.A R.L.", in sigla "CREDIT.COM.-S.COOP.A R.L." con sede in Brescia, e "COOP. DI GARANZIA-S.COOP.A R.L.", in modo abbreviato "CREDIT.COMM.-S.COOP.A R.L." con sede in Forlì, che assumono la qualifica di Soci Aderenti Fondatori è costituito un fondo di garanzia interconsortile denominato: **"FIDIT-FONDO INTERCONSORTILE DELL'IMPRESA TERZIARIA"**, d'ora in avanti, più semplicemente, Fondo.

Il Fondo è istituito come associazione ai sensi dell'art. 36 del Capo III, Titolo II, Libro I, del Codice Civile.

**Articolo 2)-Sede**

Il Fondo ha sede in Roma, in Via Nazionale n. 60. Il Consiglio Direttivo può istituire uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero. Il domicilio dei Soci Aderenti per tutti i rapporti con il Fondo si intende a tutti li effetti quello risultante dal Libro dei Soci Aderenti. I Soci Aderenti comunicheranno al Fondo il cambiamento del proprio domicilio.

**Articolo 3)-Oggetto**

Il Fondo ha carattere volontario, non persegue finalità di lucro ed opera soltanto nei confronti dei Soci Aderenti allo scopo di mitigarne i rischi correlati allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Per l'attuazione delle anzidette finalità il Fondo:

- a) presta controgaranzie e cogaranzie a favore dei Soci Aderenti;
- b) affida la gestione dei contributi obbligatori dovuti dai Soci Aderenti in base a quanto disposto dall'art. 13, comma 22, della Legge 24 novembre 2003 n. 326, alla "Commerfin Società Consortile per Azioni" con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, costituita ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

c) stipula apposita convenzione con la società di gestione, prevedendo che le controgaranzie e le cogaranzie siano prestate a favore dei Soci Aderenti in relazione all'entità dei contributi di cui al precedente punto b) dai medesimi complessivamente versati al Fondo.

#### **Articolo 4)-Durata**

La durata del Fondo è illimitata.

Fermo quanto sopra, non potrà comunque sciogliersi prima che le controgaranzie e le cogaranzie restate non siano state estinte.

### **Titolo II**

#### **Fondo di dotazione e Patrimonio**

##### **Articolo 5)-Patrimonio**

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- dal fondo di dotazione a sua volta costituito dalla quota di iscrizione "una tantum" che i Soci Aderenti dovranno versare all'atto dell'ammissione al Fondo nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria;
- dai contributi obbligatori che i Soci Aderenti dovranno versare secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13, comma 22, della Legge 30 novembre 2003 n. 326;
- dalla riserva attivata ed incrementata destinandovi gli eventuali avanzi di gestione conseguiti al termine degli esercizi;
- dai finanziamenti pubblici e privati destinati alle finalità istituzionali;
- da risorse diverse che a qualsivoglia titolo pervengano al Fondo.

### **Titolo III**

#### **Spese di funzionamento e di gestione**

##### **Articolo 6)-Spese di funzionamento e di gestione**

Per sostenere le sue spese di gestione e di funzionamento il Fondo utilizzerà in tutto o in parte gli interessi attivi e gli altri frutti maturati a fronte delle risorse finanziarie riconducibili ai contributi obbligatori versati annualmente dai Soci Aderenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 22, della Legge 24 novembre 2003 n. 326.

### **Titolo IV**

#### **Soci Aderenti - Contributi e Corrispettivi -**

##### **Recesso - Esclusione - Responsabilità**

##### **Articolo 7)-Soci Aderenti**

La qualità di Socio Aderente non è trasmissibile.

Possono aderire al Fondo le strutture comunque costituite che svolgano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che accettino quanto previsto sia dal presente Statuto che dal Regolamento interno di cui al successivo articolo 13.

L'ammissione dei Soci Aderenti avviene a domanda degli interessati la cui accettazione è demandata al Consiglio

Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta.

#### **Articolo 8) - Contributi e Corrispettivi**

I Soci Aderenti in aggiunta alla quota di iscrizione una tantum e su conformi deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono tenuti a versare al Fondo:

- a) contributi ordinari annuali per far fronte alle spese di funzionamento e di gestione effettivamente sostenute per l'operatività del Fondo qualora non risultino sufficienti le risorse di cui al precedente articolo 6;
  - b) contributi suppletivi per far fronte a spese di carattere straordinario sostenute dal "Fondo";
  - c) corrispettivi correlati a specifiche iniziative o prestazioni rese dal Fondo a favore dei Soci Aderenti.
- L'entità degli eventuali contributi ordinari e suppletivi, i criteri di riparto e le modalità di versamento sono determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Fermo quanto detto i contributi ordinari e suppletivi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi Soci Aderenti.

#### **Articolo 9) - Recesso dei Soci Aderenti**

Il diritto di recesso compete ai Soci Aderenti che non hanno concorso alle deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto o del tipo di associazione nonché in tutti i casi in cui sussista una giusta causa.

Costituirà giusta causa anche la manifestata decisione del Socio di voler aderire ad altro "Fondo di Garanzia Interconsortile" che per le sue caratteristiche strutturali sia maggiormente riconducibile al "territorio" su cui il recedente opera in via prevalente. La dichiarazione di recesso è comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto soltanto dopo che siano state estinte le controgaranzie e le cogaranzie prestate a favore del recedente.

#### **Articolo 10) - Esclusione dei Soci Aderenti**

Può essere escluso dal Fondo il Socio Aderente che:

- a) si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni associative;
- b) non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso il Fondo a qualsivoglia titolo maturata;
- c) abbia arrecato gravi danni morali e materiali al Fondo o agli altri Soci Aderenti.

L'esclusione dei Soci Aderenti è deliberata dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 15 del presente Statuto.

Per la sua valida costituzione e per il calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto della

partecipazione del Socio Aderente la cui esclusione è posta all'ordine del giorno al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 sub b) e c) del presente articolo prima di deliberarne l'esclusione l'Assemblea invita per iscritto il Socio Aderente a regolarizzare, entro trenta giorni dalla richiesta la sua esposizione debitoria o a far pervenire chiarimenti e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine e permanendo l'inadempienza l'Assemblea può deliberare l'esclusione.

#### **Articolo 11)-Effetti del Recesso e dell'Esclusione**

I Soci Aderenti receduti o esclusi sono responsabili verso il Fondo delle obbligazioni dal medesimo assunte nei confronti dei terzi per gli scopi istituzionali e per le spese di funzionamento, sino alla data in cui cessano di farne parte.

I Soci Aderenti receduti, esclusi o che comunque cessano di appartenere al Fondo non possono ripetere le quote associative "una tantum" né i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio del Fondo.

#### **Articolo 12)-Responsabilità**

Il Fondo risponde delle obbligazioni assunte in nome e per conto proprio verso i terzi unicamente con il suo patrimonio.

### **Titolo IV**

#### **Deliberazioni dei Soci Aderenti**

#### **Articolo 13)-Competenze dei Soci Aderenti**

I Soci Aderenti con metodo collegiale, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla loro attenzione dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'Assemblea Ordinaria dei Soci Aderenti delibera:

- sugli indirizzi programmatici del Fondo;
- sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e, eventualmente, del suo Vice Presidente, da scegliersi entrambi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- sull'adozione di un Regolamento interno del Fondo proposto dal Consiglio Direttivo e che potrà prevedere anche norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci Aderenti delibera invece:

- sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla

legge alla sua competenza.

#### **Articolo 14)-Assemblea dei Soci Aderenti**

L'Assemblea dei Soci Aderenti può essere convocata anche fuori dalla sede purché nel territorio dello Stato.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per discutere e deliberare in merito all'andamento del Fondo, con articolare riferimento ai bilanci consuntivi e preventivi.

Fermo quanto sopra, l'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo richiedano almeno un terzo dei Soci Aderenti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dagli atti del Fondo.

Ricorrendo al telefax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo alla scopo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, espressamente comunicati dai Soci Aderenti e che risultino da apposita annotazione riportata sul Libro dei Soci Aderenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.


In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci Aderenti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, se nominato, tutti i componenti del Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 15)-Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento di questi o del Vice Presidente, se nominato, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto espresso dalla maggioranza dei Soci Aderenti presenti.

A meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio, l'Assemblea, con il voto espresso dalla maggioranza dei Soci Aderenti presenti, nomina un Segretario e, occorrendo, uno o più scrutatori.



setta al Presidente dell'Assemblea constatare la sua regolare costituzione e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolarne lo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 16)-Deleghe**

Le deleghe sono ammesse soltanto tra Soci Aderenti con un massimo di tre.

Ogni Socio Aderente che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può quindi farsi rappresentare da altro Socio Aderente mediante delega scritta consegnata al delegato anche a mezzo telefax ed acquisita dal Presidente per essere conservata agli atti del Fondo.

La delega scritta non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in "bianco" ed il rappresentante può farsi sostituire soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega purché rivesta la qualifica di Socio Aderente.

E' ammessa anche la delega scritta a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni.

#### **Articolo 17)-Quorum Costitutivi e Deliberativi**

Ogni Socio Aderente ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci Aderenti che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili e delibera con la maggioranza dei voti esprimibili.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Aderenti intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti esprimibili.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci Aderenti che rappresentino almeno i tre quarti dei voti esprimibili e delibera con la maggioranza dei voti esprimibili.

#### **Articolo 18)-Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio intervenuto.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche se in allegato, l'identità dei Soci Aderenti, le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche se in allegato, l'identificazione dei Soci Aderenti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, a richiesta dei Soci Aderenti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto

pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito Libro.

#### **Titolo V**

#### **Amministrazione e Rappresentanza del Fondo**

#### **Articolo 19) - Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, determinato dai Soci Aderenti al momento della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se, invece, viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea contestualmente alla nomina dello stesso Consiglio Direttivo.

In sede di nomina del Consiglio Direttivo l'Assemblea può nominare un Vice Presidente che, in caso di assenza o di suo impedimento, sostituisce in tutto e per tutto il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20) - Doveri e poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo vigila sulla corretta gestione dei contributi obbligatori di cui al precedente articolo 3, comma 2, sub b), da parte della "Commerfin Società Consortile per Azioni", anche avvalendosi di consulenti esterni.

Al Consiglio Direttivo spettano le facoltà più ampie per il compimento di tutti gli atti e di tutte le operazioni ad essi relativi, eccezion fatta per quelli riservati dal presente Statuto alla competenza dei Soci Aderenti.

Tra le altre, ha anche la facoltà di transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, di autorizzare e compiere

qualsivolta operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso li Istituti di Credito in genere e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

#### **Articolo 21) - Adunanze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede del Fondo o in altro luogo designato dal Presidente purché nel territorio dello Stato e delibera in adunanza collegiale. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e quando ne sia stata fatta richiesta scritta almeno da un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma inviato almeno tre giorni prima.

Ricorrendo al telefax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, espressamente comunicati dai Consiglieri all'atto della loro nomina e che risultino da apposita annotazione riportata sul Libro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide e le sue deliberazioni legittimamente adottate, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'intero Collegio Sindacale, se è nominato; tuttavia la riunione dovrà essere rinviata qualora taluno degli intervenuti si dichiari non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

In ipotesi di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

A cura del Consiglio Direttivo è tenuto il Libro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo su cui vengono trascritti senza indugio i verbali delle riunioni sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 22) - Consiglieri Delegati e Procuratori**

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può delegare anche, in tutto o in parte, le funzioni relative agli adempimenti contabili, retributivi, contributivi, tributari, della sicurezza e dell'igiene del lavoro, e comunque tutte quelle relative



a rapporti con soggetti cui il Fondo corrisponde redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

Coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate, eserciteranno tutti i correlati poteri decisionali e manterranno i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla trattazione di dette problematiche.

Il Consiglio Direttivo può anche nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

#### **Articolo 23)-Rappresentanza del Fondo**

La rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente.

Detta rappresentanza è devoluta anche dinanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alle Commissioni Tributarie, con facoltà di promuovere azioni ed istanze amministrative e giudiziarie per ogni rado della giurisdizione, nominando Avvocati e Procuratori alle liti.

I Consiglieri delegati, se nominati, sono legittimati a rappresentare il Fondo nei limiti delle attribuzioni loro demandate.

#### **Articolo 24)-Compensi dei Consiglieri**

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Al momento della nomina, o con deliberazioni successive, i Soci Aderenti possono assegnare ai componenti del Consiglio Direttivo:

- un compenso annuale, eventualmente da corrispondersi in dodicesimi ed al netto delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge;
- un'indennità a titolo di fine mandato da costituirsi mediante l'accantonamento annuale di una somma equivalente ad un dodicesimo degli emolumenti deliberati a loro favore nel corso di ciascun esercizio o stipulando una specifica polizza assicurativa.

#### **Titolo VI**


#### **Collegio Sindacale**

#### **Articolo 25)-Collegio Sindacale**

Il Fondo può nominare un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci Aderenti. Restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della delibera assembleare dei Soci Aderenti che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito.



Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci Aderenti all'atto della nomina dell'Organo di Controllo. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci Aderenti all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi, su iniziativa dell'Organo Amministrativo, entro i successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza, fino alla decisione di integrazione del Collegio, è assunta dal Sindaco più anziano di età.

**Articolo 26) - Competenze e Doveri del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita anche il controllo contabile sul Fondo.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, 1 comma, del Codice Civile.

**Articolo 27) - Adunanze del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale deve riunirsi presso la sede almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro delle Decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee ed a quelle del Consiglio Direttivo.

**Titolo VI**

**Bilanci - Scioglimento e Liquidazione - Clausola**

**Compromissoria - Computo dei Termini - Norma di Rinvio**

**Articolo 28) - Bilanci Consuntivi e Preventivi**

Gli esercizi del Fondo si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo adottando criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 2217, 2 comma, primo capoverso, del Codice Civile.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea degli Aderenti da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Fondo, comprovate dal Consiglio Direttivo.

Poiché il Fondo non distribuisce utili, gli avanzi risultanti dal bilancio dovranno essere destinati all'attivazione ed all'incremento di una specifica "riserva".

All'inizio dell'esercizio e comunque non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo del Fondo ed il programma di attività e sottopone entrambi i documenti all'Assemblea dei Soci Aderenti unitamente al bilancio consuntivo.

#### **Articolo 29) - Scioglimento**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria dei Soci Aderenti stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Le attività che residuano al termine della liquidazione verranno devolute ad altri fondi di garanzia interconsortili individuati dall'Assemblea dei Soci Aderenti.

#### **Articolo 30) - Clausola Compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero tra i Soci Aderenti ed il Fondo sono decise da un Collegio Arbitrale, nominato nel suo complesso, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

I tre arbitri così nominati designeranno il Presidente.

In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari associativi o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia demandabile ad arbitrato è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 31) - Computo dei Termini**

Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno

computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, ai fini del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

**Articolo 32) - Norma di Rinvio**

Tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto è disciplinato dalle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23 novembre 2004.

Firmato: Massimo Vivoli, Walther Giorgi, Antonio Mario Blasi, Luciano Tizzi, Ignazio Gagliardi, Notaio Italo Gisolfi, Sigillo.

Reg. a Roma il 26 NOV. 2004

io sottoscritto Dott. ITALO GISOLFI notaio in ROMA iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia certifico che la presente copia in 25 fogli è conforme all'originale ai miei atti.

Si rilascia previa collazione per uso consentito.

Roma, 29 NOV. 2004

Dott. ITALO GISOLFI  
NOTAIO IN ROMA